MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 4.2.5 ART. 3 DL 152/2021 FONDO ROTATIVO IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO NEL TURISMO

PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Il **Ministero del Turismo** con l'Avviso pubblico n. 10135/22 del 5 agosto 2022 dispone le modalità di attuazione del "**Fondo Rotativo Imprese Turistiche**", **M1C3** del **PNRR**, investimento 4.2.5 (**Art. 3 DL 152/2021**).

Le finalità del Fondo Rotativo Imprese Turistiche sono quelle di agevolare l'accesso al credito e agli investimenti di media dimensione nel settore turistico per le piccole e medie imprese, con una riserva del 50% per gli investimenti green.

Gli obiettivi del finanziamento del Fondo Rotativo sono:

- migliorare la qualità dei servizi di ospitalità italiana in relazione agli standard internazionali con il potenziamento delle strutture ricettive;
- sostenere nuovi investimenti nel settore fieristico, secondo principi di sostenibilità ambientale e digitalizzazione, per attrarre nuovi flussi turistici su scala nazionale e internazionale;
- sostenere investimenti di dimensioni medio-grandi (tra 500mila€ e 10mln€) anche al fine di agire in piena complementarità con lo strumento del tax credit..

Sono **oggetto del Fondo** le seguenti categorie di finanziamenti:

- Contributi diretti alla spesa (35%) per interventi (min 500mila euro – max 10 mln di euro) di riqualificazione ambientale, sostenibilità ambientale ed innovazione digitale
- Finanziamenti agevolati rimborsabili in 15 anni

I Destinatari degli interventi sono gli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all'aria aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici. I soggetti beneficiari devono essere proprietari della struttura oppure gestori in virtù di un contratto di affitto. Le aziende devono anche essere in regine di contabilità ordinaria e disporre di una delibera positive per l'intero importo del finanziamento.

Non possono partecipare alle misure di incentive le imprese che:

a) Sono destinatarie di provvedimenti di revoca di contributi concessi dal Ministero;
b) Sono controllate da aziende che nei dodici mesi precedenti hanno cessato aziende attive nel settore turistico-ricettivo

Gli Interventi ammissibili riguardano:

- la riqualificazione energetica delle strutture di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell'aria;
- gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- gli interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- gli interventi per la digitalizzazione previste legge 29 luglio 2014, n. 106.
- gli interventi di acquisto/rinnovo di arredi;
- gli interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Le **spese ammissibili** sono quelle eseguite su immobili con la destinazione relativa alle strutture turistico-ricettive quali ad esempio:

1) Interventi di riqualificazione energetica e di riqualificazione antisismica (anche pannelli fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici);
2) Interventi di riqualificazione antisismica;
3) Eliminazione delle barriere architettoniche;
4) Interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
5) Interventi di realizzazione di piscine termali e relative attrezzature e apparecchiature;
6) Interventi di digitalizzazione;
7) Acquisto di mobili e complementi di arredo;

Sono ammissibili tutte le spese necessarie per la realizzazione degli interventi succitati ad eccezione delle seguenti spese:

- attività connesse all'utilizzo di combustibili fossili;
- attività che generano l'emissione di gas effetto serra;
- attività connesse alle discariche di rifiuti
- attività che implicano danni all'ambiente

I programmi di intervento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo. Per data di inizio lavori si intende la data del primo titolo di spesa giuridicamente rilevante. Gli interventi possono anche essere realizzati su una o più delle sedi operative delle aziende.

Il programma di investimento deve essere superiore ad euro 500.000,00 ed inferiore ad euro 10.000.000,00.

Periodo di realizzazione dei lavori:

I lavori devono iniziare successivamente alla presentazione della presente istanza ed entro tre mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e conclusi entro il 31.12.2025.

Tipologia di contributo concesso:

È previsto un **contributo a fondo perso assegnato in relazione ai territori di cui alla carta degli aiuti di stato.**

La differenza viene corrisposta mediante un mix di incentivi composti:

- 50% in forma di finanziamento a tasso 0,50% con durata compresa tra un minimo di 4 anni ed un massimo di 15 anni, inclusi 3 anni di preammortamento. Il rimborso delle rate avviene con periodicità semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Ministero del Turismo Prot. n. 0015952/24 del 03/06/2024

Accordo Modificato della Convenzione, tra il Ministero del Turismo, l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per la regolamentazione dei rapporti di Concessione di finanziamenti nell'ambito degli incentivi alle imprese operanti nel settore del turismo.

Ex art. 3 del D.L. n.152 del 6 novembre 2021 convertito con modificazioni della Legge n.233 del 29 dicembre 2021 sottoscritta in data 29 agosto 2022

Con il presente accordo le Parti intendono apportare talune modifiche alle previsioni della Convenzione Originaria al fine di recepire, laddove necessario, e dare esecuzione a quanto previsto dall'Avviso 2024, definendo, in particolare, lo schema di Attestazione di Pendenza dell'Istruttoria.

L' Oggetto della Convenzione della Convenzione definisce i rapporti tra il Ministero, l'ABI, la CDP e la Banca Finanziatrice in merito:

- alle attività di stipula,

- all' erogazione e gestione del Finanziamento,

- in merito al compenso spettante alla Banca Finanziatrice per lo svolgimento del proprio ruolo in relazione al Finanziamento, e delle connesse attività svolte per conto della CDP, ai sensi della Normativa Applicabile.

Negli artt. 3,4,5,6 sono regolamentati gli Impegni della Banca Finanziatrice, della Cassa Depositi e Prestiti, edel Ministero del Turismo e dell'Associazione Bancaria Italiana.

Nell'articolo 8 sono disciplinate le Caratteristiche del Contratto di Finanziamento. Il Finanziamento è perfezionato con la stipula di un unico Contratto di Finanziamento

che regola in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato, sia il Finanziamento Bancario.

Per approfondimenti:
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2024/07/accordo-modificativo-con-testo-coordinato-convenzione-fri-tur-firmato-cdp-signed-signed-1.pdf

Riferimenti normativi	Art.3 del Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152, Legge 29 luglio 2014, n. 106, Legge 24 ottobre 2000, n. 323, Avviso pubblico n. 10135/22 del 5 agosto 2022
Tag	PNRR, M1C3, Fondo Rotativo Imprese,imprese turistiche, investimenti, turismo, ospitalità,strutture ricettive,sostenibilità ambientale,riqualificazione energetica,innovazione digitale,